



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AGROPOLI SAN MARCO
C.F. 90021830659 - C.M. SAIC8A4009
VIA VERGA - 84043 - AGROPOLI (SA)



Agropoli 23/05/2019

Ai docenti delle Scuole
dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Al personale ATA
Agli ATTI
e p. c. al D.S.G.A.
LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2018-2019

Si invitano le SS. LL. a prendere visione degli adempimenti di fine anno scolastico e a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni:

Scuola Primaria	DATA/ora		CONTENUTI	DURATA
		Tutti i plessi		
<i>Consigli d'Interclasse SCRUTINI (lettera b)</i>	07/06/2019	ore 16.30	Attività di valutazione quadrimestrale	SEDE CENTRALE
Scuola Secondaria di I grado <i>Consigli di classe SCRUTINI (lettera b)</i>	10/06/2019	Dalle 14.00 alle 16.30		SEDE CENTRALE
Scuola dell'infanzia <i>Consigli d'Intersezione</i>	24/06/2019	TUTTI I PLESSI Ore 15.00-16.00		SEDE CENTRALE
<i>Collegio dei Docenti</i>	28/06/2019	Ore 16.30	Chiusura attività	SEDE CENTRALE

Publicazione esiti degli scrutini. (I tabelloni, redatti in duplice copia, devono essere sottoscritti da tutti gli insegnanti impegnati nelle classi e vistati dal Dirigente scolastico)	Scuola Primaria	12 giugno 2019	Albo sito web e plessi Scolastici
	Scuola Secondaria di I grado	10 giugno 2019 ore 17.30	
Presenza visione delle schede di valutazione (online) da parte delle famiglie.	Scuola Primaria	A partire dal 18 giugno	
	Scuola Secondaria di I grado		
Incontro di fine anno tra i docenti e i genitori, quale occasione di scambio, dialogo e confronto sugli esiti	Scuola Primaria	giovedì 20 giugno dalle 10.00 alle 12.00	Plessi di appartenenza

SAIC8A4009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003229 - 30/05/2019 - 113 - U

dell'anno scolastico, senza la consegna delle schede.			
	Scuola Secondaria di I grado	giovedì 27 giugno dalle 10.00 alle 12.00	
Consegna delle certificazioni delle competenze alle famiglie	Scuola Primaria alunni delle classi quinte	giovedì 20 giugno dalle 10.00 alle 12.00	Plessi di appartenenza
	Scuola Secondaria di I grado alunni delle classi terze	Giovedì 27 giugno dalle 10.00 alle 12.00	Plessi di appartenenza
Consegna documentazione e relazioni finali attinenti le attività svolte:		martedì 25 giugno	SESE CENTRALE
1. progetti inseriti nel PTOF e finanziati con il Fondo d'Istituto	a cura dei rispettivi responsabili;		
2. attività svolte dalle Funzioni Strumentali	Da relazionare in sede di Collegio Docenti		
3. attività svolte per accedere al Fondo d'istituto	a cura di ogni docente		

SCUOLA DELL'INFANZIA

Termine delle lezioni 29 giugno 2019

- Le scuole dell'Infanzia con la sospensione del servizio di mensa scolastica, funzioneranno per il solo turno antimeridiano
- I docenti dopo la sospensione del servizio di mensa scolastica svolgeranno le attività in compresenza ed avranno la possibilità di recuperare le ore eventualmente prestate in eccedenza al proprio orario di lavoro per la sostituzione effettuata durante l'anno di colleghi assenti.

La valutazione nel primo ciclo di istruzione

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica..

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Si rammenta inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le

alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate.

1. Sedi d'esame e commissioni

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.

In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative didattiche.

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova Invalsi, di cui si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre temi di tracce (1), con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce (1), riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce (1), costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o e-mail personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze

descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può

disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

La certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea (2) e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di Invalsi.

Consegna documenti scuola primaria

I verbali conclusivi delle sedute di scrutinio saranno depositati nell'ufficio di dirigenza il giorno 11/06/2019.

Gli elenchi degli alunni con l'indicazione dell'esito dello scrutinio (ammesso o non ammesso alla classe successiva) riportanti la data di effettuazione dello scrutinio (**07 giugno 2019**), vanno parimenti depositati in duplice copia all'Ufficio scrivente per la vidimazione prima della loro pubblicazione fissata per la mattina del giorno **12 giugno 2019**.

Gli atti e tutti gli altri documenti scolastici saranno consegnati secondo il calendario degli impegni formulato.

Data da apporre sul documento di valutazione degli alunni

- **11 giugno 2019** (giorno di effettuazione degli scrutini)
- La consegna alle famiglie della certificazione delle competenze per gli alunni di classe quinta avverrà il giorno **20 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00**. I docenti di classe sono incaricati di darne comunicazione scritta alle famiglie degli alunni.

- Ciascun docente inoltre farà apporre, per ricevuta dei documenti, la firma del genitore su apposito foglio firma consegnato.
- Dopo l'incontro con le famiglie gli elenchi saranno consegnati all'ufficio alunni presso la segreteria dell'Istituto, unitamente ai documenti non ritirati.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. Termine delle lezioni 08 giugno 2019

Si ricorda ai docenti che gli alunni sono obbligati a frequentare le lezioni fino all'ultimo giorno. Le assenze generalizzate nei giorni precedenti saranno considerate ingiustificate. Sarà compito degli insegnanti preavvertire i genitori e gli alunni che non è ammessa un'anticipazione della chiusura dell'anno scolastico anche perché le assenze potrebbero determinare la non ammissione alla classe successiva.

1. scrutini finali

a) In sede di scrutinio i Docenti dovranno presentare la seguente documentazione:

➤ **Relazioni finali del C.d.c.** (classi PRIME E SECONDE) in unica copia:

- da allegare al registro dei verbali all'atto dello scrutinio finale;
- **Presentazione della classe terza** in duplice copia:
 - una da allegare al registro dei verbali all'atto dello scrutinio finale;
 - la seconda da inserire nella cartella d'esame.

➤ **Relazioni individuali e copia dei programmi svolti**

- in unica copia per le classi prime e seconde,
- in duplice copia per le classi terze.
- Per le classi Prime e Seconde le relazioni individuali e le copie dei programmi svolti, (questi ultimi da consegnare agli alunni che saranno ammessi alla classe successiva con voto di Consiglio), saranno acquisite dai coordinatori di classe che provvederanno a raccogliere per la successiva consegna dei documenti.
- Per le classi Terze una copia delle relazioni individuali e dei programmi d'esame controfirmati dagli alunni, sarà inserita nella cartella d'esame, l'altra consegnata parimenti ai coordinatori di classe per la successiva consegna dei documenti.
- Alla fine di ogni scrutinio i coordinatori di classe consegneranno in segreteria le eventuali comunicazioni, compilate durante lo scrutinio, per una tempestiva informazione alle famiglie degli alunni. La documentazione si riferisce a:
 - Comunicazione di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione (per profitto).
 - Comunicazione di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione (per assenze).
- La pubblicazione degli scrutini finali avverrà **lunedì 10 giugno 2019**

2. ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

11/06/2019 riunione preliminare ore 14.00
--

PROVE SCRITTE

12/06/2019 prova scritta di Lingua Italiana
13/06/2019 prova scritta di Matematica
14/06/2019 prova scritta di Inglese/francese
17/06/2019 ore 8,30 Correzione degli elaborati

PROVE ORALI

Mercoledì 19/06/2019	Ore 8:30 – 13.30
Giovedì 20/06/2019	Ore 8:30 – 13.30
Venerdì 21/06/2019	Ore 8:30 – 13.30
Scrutini e RATIFICA FINALE	
lunedì 24/06/2019 ore 15:00-17.00	

- **Prove suppletive da concordare con il Presidente di commissione**

DOCENTI DI SOSTEGNO

Predispongono una scheda di sintesi (da allegare al registro elettronico) per la verifica e la valutazione del P.E.I. di ciascun alunno portatore di handicap da cui si evidenzino:

- Le modalità di intervento (in classi, in piccoli gruppi, fuori della classe)
- Le aree di intervento privilegiato
- Le attività integrative svolte
- Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite
- Le modalità di verifica
- I criteri per la valutazione finale
- La relazione finale sugli alunni in situazione di handicap.

N.B. Il registro dei docenti di **sostegno** dovrà contenere: piano educativo individualizzato, orario di servizio, osservazioni sistematiche, copia relazione di fine anno sull'alunno o sugli alunni seguiti, registrazione delle valutazioni di tutte le verifiche svolte in classe dai docenti del consiglio di classe, quant'altro ritenuto opportuno documentare.

COLLEGIO DOCENTI

Venerdì 28 giugno 2019 ore 16.00

Odg:

- Lettura del verbale della seduta precedente;
- Relazione finale delle F.S. al PTOF.
- Verifica del PTOF 2018-2019;
- Piano annuale per l'inclusione BES 2019-2020;
- Aggiornamento RAV autovalutazione d'Istituto.
- PdM Piano di Miglioramento 2019/2020;

ADEMPIMENTI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA

- Tutto il personale è tenuto a presentare la richiesta di congedo ordinario (ferie e festività soppresse) su modello predisposto sottraendo i giorni di ferie già fruiti e indicando il recapito estivo e il numero di telefono per eventuali comunicazioni.
- I docenti interessati consegneranno il modello riguardante le ore svolte in orario aggiuntivo con la specifica delle attività per le quali si è svolta la prestazione aggiuntiva.
- I docenti responsabili di plesso provvederanno alla custodia dei sussidi nel plesso, sistemandoli in locali chiusi o in armadi idonei.
- I responsabili di plesso segnaleranno con specifica nota, da consegnare unitamente agli altri documenti nel giorno previsto in calendario per il proprio plesso/ordine di scuola , le carenze strutturali e i lavori di manutenzione da eseguire durante il periodo estivo al fine di rendere gli edifici idonei per il prossimo anno scolastico. Faranno pervenire altresì una comunicazione in cui vengono segnalate le necessità riferite agli arredi scolastici di cui la scuola ha più bisogno.
- Le chiavi dei plessi dovranno essere consegnate a cura del collaboratore scolastico al DSGA il giorno **20 giugno 2019**.

Di tutti gli adempimenti di cui alla presente circolare verrà data comunicazione ai collaboratori scolastici da parte del docente responsabile di plesso per le operazioni di competenza.

ULTERIORI ADEMPIMENTI COMUNI

Si ricorda , inoltre, che :

1. I docenti referenti dei progetti curriculari e i docenti FF.SS. dovranno consegnare le relazioni dettagliate per attività in modo individuale.
2. I docenti FF.SS. procederanno dal 17 al 21 giugno 2019 alla verifica del PTOF 2018/2019 stilando la consueta relazione finale e procederanno sulla base della verifica effettuata ad elaborare un documento di sintesi riportante le eventuali proposte emerse da inserire nel PTOF 2019/2020 nel mese di settembre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosa ROMBONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993